

# REGOLAMENTI

## REGOLAMENTO (CEE) N. 1828/93 DELLA COMMISSIONE dell'8 luglio 1993

**che modifica il regolamento (CEE) n. 2164/92 relativo alle modalità di applicazione del regime specifico di approvvigionamento di prodotti lattiero-caseari per le isole Canarie e al bilancio previsionale di approvvigionamento**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche a favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli <sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 3714/92 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1695/92 della Commissione <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1707/92 <sup>(4)</sup>, ha fissato, tra l'altro, le modalità di applicazione del regime di approvvigionamento specifico di determinati prodotti agricoli per le isole Canarie;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2164/92 della Commissione, del 30 luglio 1992, relativo alle modalità di applicazione del regime specifico di approvvigionamento di prodotti lattiero-caseari per le isole Canarie e al bilancio previsionale di approvvigionamento <sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1733/93 <sup>(6)</sup>, ha fissato il bilancio previsionale di prodotti lattiero-caseari per le isole Canarie; che, a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1601/92, tale bilancio può essere riveduto in corso di campagna, per tener conto dell'anda-

mento del fabbisogno di tali isole; che, alla luce dell'esperienza, per soddisfare il fabbisogno immediato delle isole Canarie in latte in polvere è necessario aumentare i quantitativi previsti nel bilancio previsionale a decorrere dal 1° giugno; che occorre pertanto modificare l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2164/92;

considerando che il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non ha espresso alcun parere entro il termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

### Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CEE) n. 2164/92 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

### Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° giugno 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 luglio 1993.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 13.

<sup>(2)</sup> GU n. L 378 del 23. 12. 1992, pag. 23.

<sup>(3)</sup> GU n. L 179 dell'1. 7. 1992, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 159 dell'1. 7. 1993, pag. 75.

<sup>(5)</sup> GU n. L 217 del 31. 7. 1992, pag. 17.

<sup>(6)</sup> GU n. L 160 dell'1. 7. 1993, pag. 21.